



Associazione Ingegneri Volontari

Documento n. 1/2026

Oggetto: Verbale di assemblea straordinaria del 20 gennaio 2026

Nella data 20 gennaio 2026, alle ore 21:00, in modalità WebMeeting tramite la piattaforma GoogleMeet, si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Ingegneri Volontari, come da convocazione inviata agli Associati in data 4 gennaio 2026 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

- 1) Discussione e approvazione delle modifiche allo Statuto redatto in sede di Assemblea straordinaria il giorno 18 novembre 2025 in seguito alla revisione dello stesso da parte del CSV di Verona.
- 2) Conferma cariche, varie ed eventuali.

Sono presenti n. 20 soci su 29 iscritti, di cui 9 rappresentati per delega. L'Assemblea, essendo presenti i due terzi dei Soci aventi diritto, è validamente costituita per deliberare su tutti i punti all'ordine del giorno.

Presiede l'Assemblea il Presidente Simone Scarmoncin, che chiama a fungere da segretario il Signor Mirko Fornasier.

Il Presidente, constatata la regolare costituzione, dichiara aperta la seduta alle ore 21:15.

PUNTO 1

Il Presidente prende la parola sul primo punto all'ordine del giorno, spiegando che il CSV di Verona ha provveduto alla revisione della bozza del nuovo Statuto elaborato in sede di Assemblea straordinaria il giorno 18 novembre 2025 sulla base del modello dello Statuto per Organizzazioni di Volontariato (sito CSV).

Il Presidente procede quindi con la lettura dei suggerimenti di modifica proposti dal CSV e spiega come tali variazioni incidono sul contenuto e la forma del testo precedentemente redatto. Con l'ausilio della condivisione dello schermo, il Presidente procede quindi alla lettura del testo modificato e precedentemente inviato a tutti i Soci tramite mail, fornendo spiegazione dei cambiamenti introdotti e rispondendo a tutti i dubbi dei partecipanti.

Terminata la lettura, il Presidente chiede all'Assemblea l'approvazione con voto palese del testo presentato, che si riporta in allegato al presente verbale.

Il Presidente accerta che il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità dall'Assemblea.

Per concludere, il Presidente spiega che procederà alla registrazione del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e all'inserimento dello stesso nel portale per l'iscrizione al Registro Unico, nell'ambito del passaggio dell'Associazione ad Organizzazione di Volontariato. Il Presidente ricorda inoltre che le associazioni ONLUS sono esenti dal pagamento dell'imposta di registro e di bollo per le modifiche statutarie volte all'adeguamento.

PUNTO 2

L'Assemblea conferma la carica di Presidente e Rappresentante Legale dell'Associazione al sig. Simone Scarmoncin. Inoltre, sono confermati come membri dell'Organo di amministrazione i seguenti Soci: Simone Scarmoncin (Presidente), Mario Nicotera, Elena Tessari, Arianna Numi, Mirko Fornasier, Alberto Marchi e Luca Comitti.

CONCLUSIONE

Il Presidente conclude.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 22:10 dello stesso giorno dopo aver redatto, letto ed approvato il presente verbale.

Il Segretario Mirko Fornasier (firma)

MIRKO
FORNASIER -
DNI YB8535150

Digitally signed
by MIRKO
FORNASIER -
DNI YB8535150

Il Presidente Simone Scarmoncin (firma)

SIMONE
SCARMONCIN



ATTO ESENTE DA IMPOSTA (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, Art. 82)

Associazione Ingegneri Volontari - ODV

Statuto

ART. 1 (Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione l'Ente senza scopo di lucro denominato: "Associazione Ingegneri Volontari", in breve AIV, che assume la forma giuridica di associazione, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'acronimo "ODV" e diventerà "Associazione Ingegneri Volontari ODV".

Di tale indicazione dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'Organizzazione ha sede legale in via Tommaso Campanella n. 54, nel comune di Verona (Italia), e ha durata illimitata, fatta salva eventuale estinzione o scioglimento.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, di competenza dell'Organo di amministrazione, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di depositare nel Runts la relativa comunicazione e di darne informazione ad altri uffici competenti. Diversamente è richiesta la deliberazione dell'Assemblea straordinaria da approvarsi con le maggioranze qualificate utili a modificare il presente statuto.

ART. 2 (Statuto)

L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto. L'Assemblea può deliberare uno o più regolamenti di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e scopo)

L'ODV, attraverso l'attività di volontariato dei propri Associati svolta in via prevalente, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Organizzazione si propone di perseguire gli scopi di solidarietà sociale tra i popoli e la tutela ambientale attraverso l'integrazione di competenze ingegneristiche e azioni educative rivolte principalmente ai Paesi in via di sviluppo. Nello specifico l'Organizzazione persegue lo sviluppo umano e la sostenibilità ambientale mediante la progettazione e costruzione di infrastrutture tecnologiche (idriche, energetiche e sanitarie), integrando tali interventi con attività di formazione e trasferimento di tecnologie appropriate per contrastare la povertà educativa e materiale e garantire l'autonomia delle comunità locali e delle fasce svantaggiate.

L'Organizzazione opera nel rispetto delle future generazioni, valorizzando l'identità culturale delle comunità coinvolte e promuovendo la cultura della responsabilità ambientale e della solidarietà.

ART. 6

(Attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi)

Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali e nell'intento di agire a favore della collettività l'Organizzazione intende esercitare, in via principale, le attività di interesse generale alle lettere e), l), n), u), di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività sopra elencate si potranno concretizzare nello svolgimento delle seguenti iniziative/interventi/azioni:

1. Realizzazione di programmi nei Paesi in via di sviluppo che abbiano per oggetto la progettazione, fornitura e costruzione di impianti e di infrastrutture, nonché la fornitura di attrezzature e servizi, con l'obiettivo di fornire un contributo materiale e pratico allo sviluppo di gruppi o comunità locali. Nello specifico, l'ente opera per la promozione della sostenibilità ambientale attraverso la realizzazione di impianti fotovoltaici per l'autonomia energetica, la costruzione di pozzi per l'approvvigionamento di acqua potabile e la posa di impianti fognari per il corretto trattamento delle acque reflue. L'azione si completa con interventi di ricerca scientifica e tecnologica mirati al trasferimento di tecnologie appropriate, garantendo che le soluzioni ingegneristiche siano sostenibili, manutenibili e integrate nel contesto ambientale di riferimento.

2. Educazione, istruzione e formazione anche attraverso progetti educativi, sanitari e di empowerment locale, in presenza e a distanza, per promuovere processi di sviluppo endogeno.
3. Realizzazione di programmi di informazione, educazione e sensibilizzazione, in ambito Provinciale, Regionale, Nazionale ed Estero, allo scopo di promuovere l'acquisizione di una coscienza critica, la comprensione delle problematiche e l'adozione di comportamenti responsabili in ogni ambito della vita quotidiana.
4. Realizzazione di periodi di formazione sull'uso degli strumenti e delle tecniche introdotte, come garanzia di una successiva e duratura integrazione in nuovi processi di lavoro, da parte degli abitanti delle zone di intervento.
5. Individuazione e reclutamento di Volontari per l'invio all'Estero, con lo scopo dello sviluppo dei progetti o dei piani di intervento redatti in loco.
6. Svolgimento di attività di ricerca e studio mediante: sviluppo di tesi di laurea e dottorato, partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito delle finalità dell'Organizzazione.
7. Promozione di iniziative volte alla diffusione e alla discussione delle esperienze maturate, anche mediante attività di formazione, nonché volte allo scambio di tecnologie, informazioni, opere, servizi, prodotti e materiali per lo sviluppo umano.

Le attività di interesse generale sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

Per l'attività di interesse generale prestata l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6.

L'Organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

L'Organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organizzazione può svolgere le proprie attività anche a contatto con altre realtà: università, organizzazioni non governative, organismi internazionali, imprese ed enti locali, restandone tuttavia sempre distinta ed autonoma.

L'azione si fonda sul rispetto e valorizzazione della cultura e dell'identità di ciascuna comunità, nonché sul rispetto delle necessità delle future generazioni e degli ecosistemi.

ART. 7 (Ammissione)

Sono Associati dell'Organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale di cui all'articolo 6.

Per gli aspiranti Associati minori di età, la domanda dev'essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo di 7 richiesto dalla Legge (art. 32, comma 1-bis D.Lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto ne dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e ne dovrà essere integrato il numero entro un anno.

L'ammissione all'Organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale prescelte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di Associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 8 **(Diritti e doveri degli Associati)**

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun Associato ha il diritto di:

- partecipare, in proprio, o per delega, alle Assemblee ed a votare, direttamente o per delega, le relative delibere.
- eleggere gli Organi sociali e di essere eletto negli stessi; gli Associati minorenni esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del codice del Terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli Organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e il termine annualmente stabilito dall'Organo di amministrazione.

ART. 9

(Volontario e attività di volontariato)

Il Volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 10 (Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di Associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

Gli Associati possono in qualsiasi momento recedere dall'Organizzazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto all'Organo di amministrazione ed ha effetto immediato.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione con delibera motivata per il mancato pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Organizzazione, o nel caso in cui l'Associato non ottemperi alle disposizioni statutarie, dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di amministrazione. Tale provvedimento deve essere comunicato all'Associato al recapito mail o telefonico risultante dal libro degli Associati. L'Associato, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Organizzazione. L'Associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 11 (Organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- l'Organo di controllo, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge;
- l'Organo di revisione, da nominare al verificarsi delle condizioni di legge.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, e di quelli di cui all'art. 31 D.lgs. 117/2017, non può

essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le adunanze e le riunioni degli Organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

ART. 12 (Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta dagli Associati in regola con il versamento della quota sociale.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

Gli Associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona nominata dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli Associati.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, raccomandata, e-mail ordinaria o certificata, o altra modalità telematica tracciabile spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli Associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un 1/10 degli Associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti gli Associati.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 c.c. qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti dell'Organo di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva gli eventuali regolamenti attuativi dello statuto e le loro modifiche;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera su ogni altra questione sottoposta all'Organo di amministrazione;
- controlla l'operato dell'Organo di amministrazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera l'eventuale trasformazione, fusione e scissione dell'Organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi sociali o da almeno 1/10 degli Associati.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

ART. 16 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea tra i propri Associati.

Dura in carica per 2 anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Possono farne parte esclusivamente gli Associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione si riunisce almeno 3 volte l'anno ed è validamente costituito e delibera quando è presente la maggioranza dei suoi membri.

Ogni membro dell'Organo di amministrazione ha diritto ad un voto non esercitabile mediante delega. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono convocate dal Presidente almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (e-mail ordinaria o certificata, lettera o raccomandata) contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, oltre all'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare.

In caso di urgenza e necessità l'Organo di amministrazione viene convocato anche in assenza delle formalità di convocazione stabilite.

L'Organo di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

In caso di dimissioni o di decadenza di uno o più membri dell'Organo di amministrazione o nel caso in cui vengano a mancare in modo irreversibile uno o più membri, dell'Organo di amministrazione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, l'Assemblea provvede ad eleggere i nuovi componenti dell'Organo di amministrazione, che scadranno assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se

vengono a mancare componenti dell'Organo di amministrazione in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea degli Associati per nuove elezioni.

Di ogni seduta dell'Organo di amministrazione deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali dell'Organo di amministrazione.

Ai membri dell'Organo di amministrazione si applicano le norme di incompatibilità di cui all'articolo 2382 del codice civile o del conflitto di interessi ex articolo 2475-ter del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina al proprio interno il Vicepresidente, se non nominato dall'Assemblea;
- nomina al proprio interno un Segretario ed un Tesoriere;
- amministra l'Organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune;
- predispone il bilancio di esercizio comprensivo di tutti gli allegati ai sensi di legge, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, indicando i criteri di legge prescelti nella relazione di missione o in calce al rendiconto per cassa;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio, tra cui la quota annuale di adesione all'Organizzazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- delibera l'ammissione o il rigetto motivato delle domande degli aspiranti Associati;
- pronuncia la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive.

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Organizzazione ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- dà direttive all'eventuale personale retribuito.

Il Tesoriere cura la gestione della cassa ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa degli eventuali soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese secondo le decisioni degli Organi associativi prese in conformità al presente statuto;
- predispone lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone all'Organo di amministrazione ed all'Assemblea entro il mese di giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, con firma congiunta con il Tesoriere, autorizza prelievi dal c/c bancario per l'esercizio delle operazioni di spesa autorizzate dall'Organo di amministrazione per importi superiori a una quota fissata dall'Organo di amministrazione stesso.

In caso di necessità e urgenza, il Presidente assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Presidente coordina i lavori dell'Organo di amministrazione e dura in carica quanto lo stesso. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di amministrazione.

La carica di Presidente è rieleggibile per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni; in mancanza, tali funzioni sono assunte da un altro membro dell'Organo di amministrazione, designato dall'Organo di amministrazione stesso.

In caso di decesso o di rimozione del Presidente, ne assume provvisoriamente le funzioni il Vicepresidente o un altro membro dell'Organo di amministrazione; nella prima seduta utile, l'Assemblea provvede all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 18 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, in applicazione degli artt. 2397 e 2399 c.c.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del D.Lgs. 117/17, la revisione legale dei conti, nel qual caso tutti i componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 19 (Organo di Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o attribuire la relativa funzione all'Organo di controllo di cui all'articolo precedente, se in possesso dei necessari requisiti.

Art. 20 (Libri sociali)

L'Organizzazione ha l'obbligo di adottare i seguenti libri sociali, la cui tenuta è in capo all'Organo di amministrazione:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- d) il registro dei Volontari.

I libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono, quando nominato al verificarsi delle condizioni di legge, mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, salvo diversa ubicazione entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata per iscritto all'Organo di amministrazione.

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Organizzazione possono essere costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- attività diverse;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 (I beni)

I beni dell'Organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché ulteriori beni mobili sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori, Associati, Lavoratori e Collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

ART. 25 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di

amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

ART. 27 **(Personale retribuito)**

L'Organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Organizzazione.

ART. 28 **(Responsabilità ed assicurazione dei Volontari)**

I Volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29 **(Responsabilità della organizzazione)**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Organizzazione.

ART. 30 **(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'Organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Organizzazione stessa.

ART. 31 **(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, da decidere secondo lo svolgimento dell'ultima Assemblea in cui si decide dell'estinzione o scioglimento, e comunque secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32 **(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 117/2017 e, in quanto compatibili, alle norme del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

ART. 33 **(Norma transitoria)**

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Il Segretario Mirko Fornasier (firma)

MIRKO
FORNASIER -
DNI YB8535150

Digitally signed
by MIRKO
FORNASIER -
DNI YB8535150

Il Presidente Simone Scarmoncin (firma)

SIMONE
SCARMONCIN





Associazione Ingegneri Volontari

Allegato al documento n. 1/2026

Oggetto: Elenco dei partecipanti all'Assemblea straordinaria del 20 gennaio 2026

N.	Nome e cognome	Modalità presenza	Delegato
1	Simone Scarmoncin	Presente	
2	Fiorenzo Borelli	Per delega	Massimo Carmignani
3	Luca Comitti	Presente	
4	Mirko Fornasier	Presente	
5	Elena Tessari	Presente	
6	Arianna Numi	Per delega	Riccardo Fraccaroli
7	Alberto Marchi	Presente	
8	Massimo Carmignani	Presente	
9	Pierpaolo Rugiero	Per delega	Elena Tessari
10	Alfonso Bevilacqua	Presente	
11	Susanna De Toni	Per delega	Alfonso Bevilacqua
12	Mario Nicotera	Presente	
13	Giovanni Maria Marcon	Per delega	Sabrina Galbo
14	Giovanni Passarini	Per delega	Alberto Marchi
15	Antonio Brugè	Per delega	Mario Nicotera
16	Anna Rossi	Per delega	Luca Comitti
17	Riccardo Fraccaroli	Presente	
18	Dario Prandi	Presente	
19	Sabrina Galbo	Presente	
20	Biagio Marino	Per delega	Mirko Fornasier

Il sottoscritto Scarmoncin Simone, in qualità di Presidente dell'Assemblea, e il sottoscritto Mirko Fornasier, in qualità di Segretario, attestano e certificano che l'identità dei soggetti sopra elencati è stata accertata e verificata tramite identificazione personale in audio-video durante la sessione online svolta in data 20/01/2026. Si conferma che il collegamento ha garantito la piena partecipazione e l'esercizio del diritto di voto a tutti gli intervenuti.

Il Segretario Mirko Fornasier (firma)

MIRKO
FORNASIER -
DNI YB8535150

Digitally signed
by MIRKO
FORNASIER -
DNI YB8535150

Il Presidente Simone Scarmoncin (firma)

SIMONE
SCARMONCIN

